



STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM UDINE TRIATHLON"

• ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 3 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Team Udine Triathlon", e di seguito nominata "Associazione".

• ARTICOLO 2 : SEDE E DURATA

La sede dell'"Associazione" è in Udine, Viale Leopardi Nr. 3/A. La durata dell'"Associazione" è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

• ARTICOLO 3 : SCOPO

L'"Associazione" è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'"Associazione" ha per scopo il miglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in generale, sia agonistico che amatoriale, con particolare riguardo al Triathlon, al Duathlon, al Winter Triathlon, all'Acquathlon e Run Bike e a tutte le attività natatorie, ciclistiche e podistiche.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L'"Associazione" potrà:

1. perseguire finalità sportive attraverso la gestione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche siano esse agonistiche, amatoriali, ricreative o aggregative, compresa l'attività didattica, ed ivi comprese le attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di Un posto di ristoro.

L'"Associazione" accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate o dell'Ente di promozione sportiva che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'"Associazione" potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'"Associazione" è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'"Associazione" potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

• ARTICOLO 4 : SOCI

I soci dell'"Associazione" possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla "Associazione".

L'adesione all'"Associazione" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

• ARTICOLO 5 : DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. Il diritto di voto è riservato a tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in regola con il Tesseramento. Al socio maggiorenne, è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'"Associazione" nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'"Associazione".

I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della "Associazione" e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'"Associazione" aderisce.

• ARTICOLO 6 : DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'"Associazione" o al perseguimento del fine sociale e che non abbia adempiuto al versamento delle quote sociali. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'"Associazione" non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'"Associazione".

• ARTICOLO 7 : ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'"Associazione" sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

• ARTICOLO 8 : FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'"Associazione" ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'"Associazione" o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'"Associazione" i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

• ARTICOLO 9 : VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

• ARTICOLO 10 : ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'"Associazione". In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,

Rob. Ferrero
Andrea Bellino

per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'"Associazione" nonché in merito:

- all'approvazione dei rendiconti economici-finanziari e dei bilanci preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'"Associazione" che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

• ARTICOLO 11 : ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'"Associazione". In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'"Associazione" e modalità di liquidazione
- modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

• ARTICOLO 12 : CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

• ARTICOLO 13 : COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- d) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) convocare le assemblee dei soci;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere, prese dall'Assemblea dei soci;
- h) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

• ARTICOLO 14 : IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'"Associazione" e può sottoscrivere, qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'"Associazione", nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

• ARTICOLO 15 : DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano

Stefano Brolli
Stefano Brolli

tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'"Associazione", le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

• ARTICOLO 16 : IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'"Associazione", da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'"Associazione". Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della "Associazione", nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme : alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

• ARTICOLO 17 : ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

• ARTICOLO 18 : ENTRATE

Le entrate dell'"Associazione" sono costituite:

- da tutti gli introiti che possono provenire alla "Associazione" dallo svolgimento delle sue attività sociali; istituzionali e ricreative;
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che possa concorrere a vantaggio dell'"Associazione" purché non in contrasto con le finalità sociali.

• ARTICOLO 19 : IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'"Associazione" è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'"Associazione", anche in seguito a successioni lasciate e donazioni e dai trofei vinti.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'"Associazione", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

• ARTICOLO 20 : SCIoglimento

Lo scioglimento dell'"Associazione" è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'"Associazione", nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

• ARTICOLO 21 : CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato regionale delle Federazioni o degli Enti di appartenenza della regione nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'"Associazione", dall'arbitro nominato.

• ARTICOLO 22 : DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e delle Federazioni o Enti di promozione sportivi a cui l'"Associazione" si affilierà, ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
